

Torino, li 14 gennaio 2020

Circolare n. 01/2020

Ai Sigg.  
Clienti  
Loro indirizzi

**Oggetto: Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 – Conversione in Legge**

**Premessa**

Il DL 26.10.2019 n. 124, c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020” è stato convertito nella L. 19.12.2019 n. 157 (pubblicata sulla *G.U.* 24.12.2019 n. 301), prevedendo numerose novità rispetto al testo originario oggetto della nostra Circolare 16/2019 dell’11 novembre 2019.

**Principali Novità Fiscali**

Di seguito si riepilogano le principali variazioni in ambito fiscale e in materia di diritto penale tributario intervenute in sede di conversione in legge.

**Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi**

L’art. 4 del DL 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo art. 17-*bis* nel DLgs. 241/97, che deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni.

Il testo originario della norma, che è stato integralmente modificato durante l’*iter* di conversione, aveva introdotto un complesso meccanismo che attribuiva al committente, di regola, la responsabilità del versamento delle ritenute fiscali (sia a titolo di IRPEF che delle relative addizionali) trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, garantendo che la provvista per il versamento delle stesse fosse messa a disposizione dal datore di lavoro, oppure mediante compensazione con i corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non ancora corrisposti.

Nella formulazione attuale, invece, la norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera. Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente.

**Ambito soggettivo**

La norma si applica ai committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, che siano sostituti d’imposta e residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato.

Sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non hanno la qualifica di sostituti d’imposta, ad esempio le persone fisiche che non agiscono nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali (c.d. “privati”).

**Ambito oggettivo**

La deroga introdotta con l'art. 17-bis del DLgs. 241/97 si applica ai committenti che affidino ad un'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l'esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, attraverso "contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo".

Per rientrare nell'ambito applicativo della disposizione devono coesistere:

- sia il limite economico (importo annuo complessivo dell'opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro);
- sia quello relativo all'esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell'utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente con beni strumentali di quest'ultimo.

### **Obblighi dell'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici**

L'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice:

- determina e trattiene l'importo delle ritenute fiscali calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'opera o del servizio per tutta la durata del contratto;
- provvede al versamento delle medesime nel rispetto del termine ordinario, ma senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie.

Nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente, e per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

- i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nella prestazione dell'opera o del servizio affidatogli dal medesimo committente, compilati secondo le indicazioni contenute nella ris. Agenzia delle Entrate 24.12.2019 n. 109;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell'esecuzione dell'opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato dal committente;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.

### **Responsabilità dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice**

L'art. 17-bis del DLgs. 241/97 prevede che l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice sia responsabile per la corretta determinazione e per la corretta esecuzione delle ritenute, nonché per il versamento delle medesime, senza possibilità di compensazione nel modello F24.

Tale impresa è responsabile anche nel caso in cui non fornisca al committente i modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute e i dati necessari per permettergli di verificare la corretta determinazione delle medesime.

### **Obblighi del committente**

Il committente deve:

- chiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, al fine di riscontrarne il corretto adempimento;
- sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l'inadempimento, fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, nel caso in cui non riceva, entro i 5 giorni successivi al termine per il versamento, i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dovute in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, o nel caso in cui li abbia ricevuti ed abbia rilevato un omesso o insufficiente versamento;

- comunicare l'inadempimento riscontrato all'Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.

## **Responsabilità del committente**

L'inadempimento degli obblighi previsti per il committente dall'art. 17-*bis* del DLgs. 241/97 genera una responsabilità a suo carico solo nel caso in cui si verifichi l'omesso o il parziale versamento delle ritenute da parte dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, esponendolo all'obbligo di pagare una somma commisurata alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.

## **Sanzioni per il committente**

L'art. 17-*bis* co. 4 del DLgs. 241/97 dispone che il committente inadempiente sia obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice per la violazione degli obblighi di:

- corretta determinazione delle ritenute;
- corretta esecuzione delle medesime;
- tempestivo versamento delle ritenute senza possibilità di compensazione.

La somma chiesta al committente si aggiunge alla sanzione irrogata per l'inadempimento dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e non può essere pagata mediante compensazione nel modello F24.

## **Ravvedimento operoso**

Il termine di 90 giorni previsto per il committente che, avendo riscontrato un inadempimento dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve comunicarlo all'Agenzia delle Entrate, permette alle medesime di avvalersi del ravvedimento per rimediare alla violazione commessa, potendo beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un decimo se perfezionato entro 30 giorni dalla data della violazione e ad un nono se la regolarizzazione viene posta in essere entro 90 giorni dalla violazione commessa.

L'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice può regolarizzare la violazione commessa anche dopo il termine dei 90 giorni, ma in tal caso il committente avrà comunicato l'inadempimento all'Agenzia delle Entrate. Pertanto, aumenta per l'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice il rischio di non poter ravvedere la violazione commessa, nel caso in cui venga notificato uno degli atti che inibiscono la facoltà di ravvedersi (es. atto di accertamento, irrogazione di sanzioni, cartella di pagamento).

## **Contributi previdenziali e premi INAIL - Esclusione della compensazione**

Il nuovo art. 17-*bis* del DLgs. 241/97 prevede inoltre che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:

- in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati;
- nel corso di durata del contratto.

## **Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina**

L'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplica l'art. 17-*bis* del DLgs. 241/97 (anche per i versamenti contributivi) se nell'ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti:

- risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

È previsto il rilascio di un certificato da parte dell'Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei richiamati

requisiti e che ha validità di 4 mesi dal rilascio.

## *Decorrenza*

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'1.1.2020, quindi dalle ritenute operate da tale data, anche con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio (ris. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 108).

## **Controllo preventivo delle compensazioni - Scarto dei modelli F24 – Sanzioni**

L'Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente disporre lo scarto.

Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito.

Con l'art. 4 co. 5 - 8 del DL 124/2019 convertito si prevede una sanzione pari al 5% dell'importo per importi fino a 5.000,00 euro, oppure pari a 250,00 euro per importi superiori a 5.000,00 euro, a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato preventivamente scartato (nella versione originaria del DL era prevista una sanzione fissa di 1.000,00 euro). Tale sanzione viene contestata mediante cartella di pagamento, con diretta iscrizione a ruolo.

Ove il contribuente paghi la sanzione entro 30 giorni dall'apposita comunicazione preventiva inviata dall'Agenzia delle Entrate, l'iscrizione a ruolo non viene eseguita.

In ogni caso, il contribuente può far presente all'Agenzia delle Entrate elementi valutati erroneamente o non considerati.

## **Consegna e trasmissione telematica delle certificazioni del sostituto d'imposta – Nuovi termini dal 2021.**

Per effetto dell'art. 16-*bis* co. 2 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 viene stabilito al 16 marzo il termine per:

- la consegna al contribuente delle certificazioni del sostituto d'imposta;
- la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche.

### ***Certificazioni Uniche non rilevanti per la precompilata***

Rimane ferma la scadenza del 31 ottobre per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.

### ***Certificazioni relative al periodo d'imposta 2019***

Le certificazioni relative al 2019 dovranno quindi ancora essere:

- inviate in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 9.3.2020 (in quanto il 7 marzo cade di sabato);
- consegnate ai contribuenti entro il 31.3.2020.

## **Trasmissione telematica dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni - Nuovi termini dal 2021**

Per effetto dell'art. 16-*bis* co. 4 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 viene prorogato al 16 marzo il termine del 28 febbraio stabilito per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

### ***Messa a disposizione della dichiarazione precompilata***

Conseguentemente, sempre dal 2021, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate viene differito dal 15 al 30 aprile.

### ***Comunicazione dei dati relativi al periodo d'imposta 2019***

Le comunicazioni in via telematica dei dati relativi al periodo d'imposta 2019 devono quindi ancora essere effettuate entro:

- il 31.1.2020, in relazione alle spese sanitarie;
- il 28.2.2020 (non rileva l'anno bisestile), in relazione agli altri oneri deducibili o detraibili (comprese le spese veterinarie).

## **Presentazione e trasmissione telematica dei modelli 730 ed effettuazione dei conguagli - Nuovi termini dal 2021**

Per effetto dell'art. 16-bis co. 1 e 3 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 vengono previsti nuovi termini in relazione ai modelli 730.

## **Presentazione dei modelli 730 - Nuovo termine dal 2021**

A decorrere dal 2021, il termine di presentazione del modello 730 viene stabilito al 30 settembre, indipendentemente dalla modalità di presentazione (presentazione diretta, al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, ad un CAF-dipendenti o professionista abilitato).

## **Presentazione dei modelli 730/2020**

I modelli 730/2020, relativi al periodo d'imposta 2019, devono quindi ancora essere presentati entro il:

- 7.7.2020, in caso di presentazione al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- 23.7.2020, in caso di presentazione diretta da parte del contribuente o mediante un CAF-dipendenti o un professionista abilitato.

## **Trasmissione telematica dei modelli 730 - Nuovi termini dal 2021**

A decorrere dal 2021, i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nonché i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, devono trasmettere i modelli 730 all'Agenzia delle Entrate entro:

- il 15 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- il 29 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
- il 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
- il 15 settembre, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
- il 30 settembre, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Entro gli stessi termini devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate anche i modelli 730-4 per l'effettuazione dei conguagli.

## **Trasmissione telematica dei modelli 730/2020**

I modelli 730/2020, relativi al periodo d'imposta 2019, devono quindi ancora essere trasmessi in via telematica all'Agenzia delle Entrate:

- da parte del sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, entro il 7.7.2020;
- da parte dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati, entro:
  - il 29.6.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno
  - il 7.7.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
  - il 23.7.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

## **Consegna al contribuente della copia del modello 730 elaborato**

Resta fermo che, prima della trasmissione telematica del modello 730 all'Agenzia delle Entrate, i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale devono consegnare al contribuente la copia del modello 730 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).

## **Effettuazione dei conguagli in capo al contribuente**

Per effetto dei nuovi termini di trasmissione telematica dei modelli 730 e 730-4, dal 2021 vengono ridefinite anche le scadenze per l'effettuazione in capo al contribuente, da parte del sostituto d'imposta, dei conguagli (a debito o a credito) derivanti dai modelli 730.

Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione saranno infatti trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d'imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione (ovvero secondo mese successivo per i pensionati).

Analogamente, le somme risultanti a credito saranno rimborsate sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d'imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

## **Ravvedimento operoso - Limiti temporali**

Per effetto dell'art. 10-bis del DL 124/2019 convertito, viene estesa a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell'atto impositivo.

Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali e per tutte le entrate che hanno natura tributaria, come i contributi consortili.

In precedenza, il ravvedimento operoso, per i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, doveva avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione o entro l'anno dalla violazione stessa.

Rimane fermo che, per i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, il ravvedimento operoso rimane inibito dall'inizio di un controllo fiscale, ad esempio dalla notifica di un questionario o da un accesso.

## **Interessi fiscali – Rimodulazione**

L'art. 37 co. 1-*ter* e 1-*quater* del DL 124/2019 convertito prevede una generale rimodulazione dei tassi di interesse previsti dalla legislazione fiscale, ad oggi fissati dal DM 21.5.2009.

Nello specifico, il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1% e il 3%.

### **Provvedimento attuativo**

Nel rispetto di tali limiti, i tassi applicabili dovranno essere individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## **Imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

L'art. 17 del DL 124/2019 convertito, modificando l'art 12-*novies* del DL 34/2019, prevede che in caso di ritardo, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle Entrate comunichi all'interessato, con modalità telematiche:

- l'importo dovuto;
- la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo;
- gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Qualora il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme non versate.

### **Versamenti fino a 1.000,00 euro annui**

Viene inoltre stabilito che, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, qualora gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell'imposta possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.

## **Reverse charge per appalti e subappalti**

L'art. 4 co. 3 del DL 124/2019 convertito stabilisce l'introduzione del meccanismo del *reverse charge* per le prestazioni di servizi effettuate:

- tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera;
- presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

### **Esclusioni**

La nuova disciplina non si applica:

- alle prestazioni di servizi relative al settore dell'edilizia (art. 17 co. 6 lett. a) e a-*ter*) del DPR 633/72) ed alle prestazioni nei confronti della P.A. e di altri enti e società assoggettati a *split payment* (art. 17-*ter* del DPR 633/72);
- alle agenzie per il lavoro (Capo I del Titolo II del DLgs. 276/2003).

### **Efficacia**

L'efficacia della nuova fattispecie di *reverse charge* è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una specifica misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE (art. 4

co. 4 del DL 124/2019 convertito).

## **Lotteria degli scontrini - Rinvio - Premi speciali**

Gli artt. 19 e 20 del DL 124/2019 convertito apportano alcune modifiche alla disciplina della c.d. "lotteria degli scontrini", con lo scopo di rafforzare l'efficacia della misura e di favorire la diffusione dei pagamenti elettronici.

### **Quadro normativo**

La "lotteria degli scontrini" consentirà ai soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi, presso esercenti che trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi, di partecipare all'estrazione a sorte di premi messi in palio.

La partecipazione alla lotteria è ammessa per le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano acquisti al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. Inoltre, ai fini dell'estrazione:

- il cliente dovrà comunicare all'esercente, all'atto dell'acquisto, il proprio codice identificativo ("codice lotteria");
- l'esercente dovrà inviarlo all'Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati dell'operazione effettuata (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122).

### **Rinvio della lotteria all'1.7.2020**

L'art. 20 del DL 124/2019 convertito differisce dall'1.1.2020 all'1.7.2020 l'avvio della lotteria degli scontrini, allineando tale termine di decorrenza all'entrata in vigore, a regime, dei nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

### **Rinvio al 30.6.2020 dell'adeguamento dei registratori telematici**

Conseguentemente, è stato differito dal 31.12.2019 al 30.6.2020 il termine entro cui gli esercenti devono adeguare i registratori telematici alle nuove funzioni richieste per l'attuazione della lotteria, vale a dire l'acquisizione del "codice lotteria" dei clienti e la trasmissione dei dati delle operazioni valide per la partecipazione alle estrazioni dei premi (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 1432381).

### **Sistema di segnalazione delle violazioni**

In sede di conversione in legge, è stata abolita la sanzione amministrativa inizialmente prevista dall'art. 20 del DL 124/2019 per gli esercenti che avessero rifiutato di acquisire il codice identificativo del cliente o che avessero omesso di inviare i dati delle operazioni valide per la lotteria.

Il nuovo art. 20 del DL 124/2019 convertito si limita a prevedere un meccanismo di segnalazioni da parte dei clienti. Nello specifico, stabilisce che il cliente ha la facoltà di segnalare sul sito dell'Agenzia delle Entrate, in apposito portale, se l'esercente si è rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tale segnalazione sarà poi utilizzata dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

### **Esenzione fiscale dei premi**

Per incoraggiare la partecipazione alla lotteria, viene stabilito che i premi attribuiti nell'ambito della stessa non concorrono a formare il reddito del percipiente, per cui sono esclusi dall'imposizione ai fini IRPEF. Inoltre, sono esenti da qualsiasi ulteriore prelievo erariale.

### **Istituzione di premi speciali in caso di pagamenti elettronici**

La definizione delle modalità di estrazione, dell'entità dei premi, nonché di ogni altra disposizione attuativa della lotteria è demandata a un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, da adottare d'intesa con l'Agenzia delle Entrate.

L'art. 19 del DL 124/2019 convertito prevede che con il medesimo provvedimento:

- vengano istituiti premi speciali, da attribuire agli acquirenti che effettuano il pagamento mediante mezzi elettronici, mediante estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie;
- vengano istituiti dei premi anche per gli esercenti che certificano le operazioni ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 (ossia mediante registratori telematici o procedura *web* dell'Agenzia delle Entrate).

Va tuttavia rilevato che, in base a quanto indicato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto, l'attribuzione dei premi per gli esercenti sembra sia comunque subordinata all'utilizzo di mezzi di pagamento elettronici.

## **Piano di risparmio a lungo termine (PIR) - Nuovi requisiti per i PIR costituiti dall'1.1.2020**

I piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono una specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche residenti previsto dall'art. 1 co. 100 - 114 della L. 232/2016, i cui redditi beneficiano dell'esenzione:

- dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR (sia i redditi di capitale che i redditi diversi);
- dall'imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.

### **Novità per i PIR costituiti dall'1.1.2020**

Per gli investimenti in PIR costituiti a partire dall'1.1.2020, l'art. 13-bis del DL 124/2019 convertito prevede che in ciascun anno di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme e i valori devono essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi e stipulati con imprese residenti nello Stato italiano o in Stati dell'Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) con stabile organizzazione in Italia.

La predetta quota del 70% deve essere investita:

- per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- per almeno il 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Restano fermi il requisito di detenzione per almeno 5 anni (a tal fine assume rilevanza, in ciascun anno solare, la puntuale data di acquisto degli strumenti e quella di cessione o rimborso) e la possibilità di destinare liberamente il restante 30% della dotazione del PIR, con l'eccezione degli strumenti finanziari emessi da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli collaborativi.

Inoltre, occorre che i PIR non abbiano ad oggetto per più del 10% strumenti finanziari emessi da uno stesso emittente o contratti stipulati con la medesima controparte, ovvero con altra società appartenente al medesimo gruppo, né formare oggetto di rapporti di deposito o conto corrente.

### **PIR costituiti nelle annualità precedenti**

Per gli investimenti in PIR effettuati prima del 2020, si conferma che resta ferma la precedente disciplina prevista dalla L. 232/2016 e dalla L. 145/2018 (quest'ultima ha definito i requisiti per i PIR costituiti nel 2019).

## **Nuovo regime degli impatriati -Decorrenza**

Per effetto dell'art. 13-ter del DL 124/2019 convertito, la nuova versione del regime degli impatriati, come modificato dal DL 34/2019, si applica, già dal 2019, ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30.4.2019 (in luogo dell'originaria decorrenza prevista per il 2020).

## **Tasse automobilistiche - Pagamento tramite pagoPA**

L'art. 38-ter del DL 124/2019 convertito stabilisce che, dall'1.1.2020, la tassa automobilistica (c.d. "bollo auto") deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" di cui all'art. 5 co. 2 del DLgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

## **Obbligo di accettare pagamenti tramite carte**

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso "carte di pagamento"; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).



Il DL 124/2019 aveva previsto che, a decorrere dall'1.7.2020, la "mancata accettazione" di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Tale previsione è stata soppressa in sede di conversione in legge.

Nel confermarVi che lo studio è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, con l'occasione Vi porgiamo i nostri più distinti saluti.

- Torino Consulting –